



ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2023

In conformità a quanto previsto dal D.lg. 26 marzo 2018 n.32, al D.lg. 29 marzo 2004 n.102 e 82 del 18 aprile 2008 e dal REG. UE n. 2115/2021 - Dal Piano strategico della PAC 2023-2027 e successive modifiche.

POLIZZA COLLETTIVA - CONVENZIONE
N° 0606A/ A044S/ 2023
data effetto 31.01.2023 data scadenza 31.12.2023

Compagnia
GENERALI ITALIA S.p.A.
C.F. 00409920584
P. Iva 00885351007

Consorzio di Difesa
VERONA CODIVE 0606A
Cod fisc/P.Iva
03211070234

GENERALI ITALIA S.P.A., di seguito indicata Società - prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo - di seguito indicato Consorzio - ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:

grandine, alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, venti forti, colpo di sole / vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici, **diversamente combinati**, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni:

ARBOREE ED ERBACEE

degli associati al predetto Consorzio, alle condizioni, modalità e tariffe concordate.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Consorzio, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.

TIPOLOGIE DI POLIZZE PRESTATE:

polizza Tipologia A sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e accessorie:

- grandine,
- alluvione,
- siccità,
- gelo e brina,
- eccesso di neve,
- eccesso di pioggia,
- venti forti,
- colpo di sole / vento caldo e ondata di calore,
- sbalzi termici

polizza Tipologia B sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali e almeno una di quelle di frequenza:

- siccità
- gelo e brina,



- alluvione
- **ed almeno una tra:**
- grandine (garanzia obbligatoria)
- venti forti
- eccesso di pioggia
- eccesso di neve

polizza Tipologia C sulle rese per l'insieme delle avversità di frequenza e delle avversità accessorie:

- grandine (garanzia obbligatoria)
- venti forti
- eccesso di pioggia
- eccesso di neve
- sbalzi termici
- colpo di sole / vento caldo e ondata di calore

La presente polizza-convenzione è composta dalle seguenti parti:

1. **ACCORDI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI**
2. **APPENDICE – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....**
3. **ALLEGATO N.1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**
4. **ALLEGATO N.2 – TARIFFE E FRANCHIGIE**
5. **ALLEGATO N.3 – ELENCO TERZI PERITI**
6. **ALLEGATO N.4 – DEROGHE ED INTEGRAZIONI ALLE CSA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZE A – B – C - F.....**
7. **ALLEGATO N.5 – CONDIZIONI SPECIALI – ADDENDUM**

Roma, li 26/09/2023

Condifesa Verona
CONSORZIO DI DIFESA

[Handwritten Signature]
Vicepresidente

GENERALI ITALIA S.P.A.

Signed by GIANLUCA RECCHI

on 25/09/2023 13:06:08 CEST

Signed by Daniele Caceffo

on 26/09/2023 16:58:50 CEST



1. ACCORDI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI

1) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

La presente polizza collettiva ha effetto dalle ore **12.00 del 31 gennaio 2023** sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Generali o Speciali di Assicurazione per il singolo prodotto.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà salvo eventuali proroghe il:

a) colture a ciclo autunno primaverile	31 maggio 2023
b) colture permanenti	30 giugno 2023
c) colture a ciclo primaverile e olivicoltura	30 giugno 2022
d) colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio 2022
e) colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche	31 ottobre 2022
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva	

2) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

1. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata, **in base alle dichiarazioni o alla documentazione forniti dal Socio, con l'indicazione dei dati catastali e la superficie espressa in ettari, che dovranno essere desunti dal fascicolo aziendale aggiornato**, dovranno riportare l'indicazione del Comune, del prodotto e della varietà e relativo codice e, per le specie arboree, il numero di piante. Essi dovranno essere firmati dal Socio e dall'Agente della Società e saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida. Una volta convalidati il Consorzio tratterrà una copia, le restanti quattro copie sono così destinate: una alla Società - Imprese Agricole / Grandine, tre all'Agenzia (di cui una a disposizione dei periti, una per il Socio ed una per l'archivio d'Agenzia).
2. I certificati saranno accompagnati da apposita autocertificazione sottoscritta dal Socio.
3. La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è valida.
4. L'Agente rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.
5. Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Fascicolo Aziendale. In caso di contrasto, il Contraente se a conoscenza si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il Certificato d'Assicurazione al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del Certificato d'Assicurazione che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.
6. L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista



dichiarazione predisposta dal Contraente, che farà pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei Certificati di Assicurazione.

7. Il Consorzio provvederà a comunicare alle Agenzie i dati di iscrizione al Consorzio relativi ai nuovi Soci.
8. Il Consorzio dovrà comunicare alla Società - Ramo Grandine - e per conoscenza all'Agenzia, **entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna degli stessi agli uffici consortili**, l'accettazione dei contratti contenuti negli A500.
9. L'Agente dovrà far pervenire al Consorzio i certificati di assicurazione accettati **entro 15 giorni** dalla data di notifica degli stessi.
10. I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, **entro 15 giorni** dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente.
11. La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

3) POLIZZE RIEPILOGATIVE

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse le rispettive Polizze - Riepilogative. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

4) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa, entro e non oltre i termini stabiliti dal MIPAAF per la circolarizzazione dei dati necessari per l'erogazione dei contributi pubblici o comunque entro la data sotto riportata:

tutti i prodotti

entro 28 novembre 2023

Si precisa che il pagamento del premio agevolato effettuato successivamente a quanto sopra stabilito comporterà lo slittamento dell'invio del flusso SIAN dei dati ad AGEA.



I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c intestato a:

"Generali Italia S.p.A."

Cod. IBAN:
IT78L0200809292V00820001090

Con la seguente causale:

0606A Consorzio di Difesa Verona CODIVE – Premi agevolati 2023

La Società si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza - Convenzione.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza/convenzione.

Una volta registrato l'incasso effettivo del premio, la Società emetterà regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.

5) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo al Socio aderente avente diritto a partire **dal 18 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023.**

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Consorzio.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi.

In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. Sarà cura dell'Agente accertarsi che il Socio abbia effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario delle imposte).

6) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro **le ore 12,00 del 01 dicembre 2023.**



Entro **le ore 12,00 del 01 dicembre 2023** si fa obbligo al Consorzio di comunicare alla Società eventuali richieste di **cessione del credito** da parte dei propri Associati a favore del Contraente di Polizza. In questo caso la Società, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Consorzio, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo totale dell'indennizzo come da clausola di morosità del Consorzio di Difesa. I pagamenti riferiti alle cessioni di credito, potranno comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2023.

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non potranno essere prese in carico dalla Società che, pertanto, emetterà i relativi assegni di traenza a favore dei Soci/Assicurati.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra il Socio assicurato e la Società.

DICHIARAZIONE DA FARE SOTTOSCRIVERE ALL'ASSICURATO

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Consorzio di Difesa, autorizzo la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Consorzio di Difesa (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione). Il Consorzio di Difesa rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al Socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi.

7) DENUNCE DI DANNO

Copia degli elenchi delle Denunce di danno sarà inviata a cura dell'Agenzia alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti della regolare documentazione relativa ai sinistri.

8) PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è riportato nell'allegato n. 3. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

9) MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA, IN CASO DI CERTIFICATI CON FRANCHIGIA SCALARE O DI DANNI COMBINATI SU GARANZIA PLURIRISCHIO

I periti, in caso di attivazione della franchigia scalare, indicano sul bollettino di campagna la franchigia corrispondente al danno liquidato. In caso di danni ulteriori, sui bollettini successivi sarà applicata la franchigia corrispondente, che si intende ad ogni effetto sostitutiva di quella indicata in precedenza.



10) CONSEGNA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08//2018 il Consorzio dichiara di aver ricevuto:

- prima della sottoscrizione della presente polizza Collettiva, le relative Condizioni di Assicurazione;
- si impegna a consegnare dette Condizioni di Assicurazione, direttamente o anche per il tramite degli intermediari della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

11) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA/CONVENZIONE

Relativamente alle Condizioni Normative Generali/Speciali e Tariffarie, le stesse hanno valore per la/le Provincia/e di riferimento diretto del Consorzio di Difesa, ovvero per contratti insistenti in terreni della Provincia/Regione in cui ha sede legale il Contraente, per le quali sono state condotte le trattative. Eventuali contratti aventi come contraente il presente Consorzio di Difesa, in Province diverse da quelle di riferimento, vedranno applicate le condizioni normative Generali/Speciali e Tariffarie concordate con il Consorzio di Difesa locale. In caso non sia presente un Consorzio di Difesa locale, le Condizioni Normative Generali/Speciali e Tariffarie verranno fornite dalla Direzione della Compagnia.

Roma, li 25/09/23

CONSORZIO DI DIFESA

Condifesa Verona

CODIVE

Il Presidente

GENERALI ITALIA S.P.A.

Signed by GIANLUCA RECCHI

on 25/09/2023 13:06:07 CEST

Signed by Daniele Caceffo

on 26/09/2023 18:58:50 CEST



2. APPENDICE – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Tutto quanto sotto riportato si intende in deroga e/o integrazione alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e si intende concordato con il Consorzio di Difesa sottoscrittore della presente Polizza-Convenzione; in caso di conflitto tra le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e le norme sotto riportate, si intendono sempre valide queste ultime.

DEROGHE PER LE POLIZZE DI TIPO A – B – C ed E

Art. 22 delle CGA – ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo."

La Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni grandine e/o da altri eventi in Garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c..

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

Roma, li 25.09.23

CONSORZIO DI DIFESA
Condifesa Verona

Il Presidente

GENERALI ITALIA S.P.A.

Signed by GIANLUCA RECCHI

on 25/09/2023 13:06:07 CEST

Signed by Daniele Caçeffo

on 26/09/2023 10:58:50 CEST



3. ALLEGATO N. 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Le parti contraenti hanno convenuto di applicare importi in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti.



4. ALLEGATO N. 2 – TARIFFE E FRANCHIGIE

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base al seguente elenco di **TASSI PER AVVERSITA' - COMUNE - PRODOTTO o GARANZIA.**

A) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE

Qualora il Consorzio adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 1) della Polizza/Convenzione.

In base ai dati del nostro portafoglio, la Compagnia ritiene congrui i tassi della polizza agevolata stipulata con questo Consorzio di Difesa.

B) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

C) SCELTA DELLA FRANCHIGIA SUPERIORE GRANDINE e VENTO FORTE – per tipologia B e C

La scelta della franchigia più elevata, purché non superiore al 30%, è consentita di cinque punti in cinque punti. Il passaggio dalla franchigia 10% alla 15% comporta uno **sconto del 15%**, da franchigia 10% a 20% comporta uno **sconto del 30%** e da franchigia 10% a 30% comporta uno **sconto del 40%**.

D) CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA IMPIANTI DI PROTEZIONE

Frutta e Uva da vino In caso di presenza di adeguati impianti di protezione antigrandine soprachioma, dichiarata sul certificato, beneficiano di un tasso grandine scontato **del 70%** con un tasso minimo del 5%.



5. ALLEGATO N. 3 – ELENCO TERZI PERITI

Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d'appello

FRUTTA ED UVA

- GASPERETTI geom. Giovanni - Via E. Leonardi 96 - 38019 Ville d'Anaunia (TN) - 338/7309961
- ORSINI p. agr. Marco - Via Mario Angeloni 43/A - 06124 Perugia - tel. 335/1286235
- PEZZI dott. agr. Attilio - Via Algeria, 34 - 44100 Ferrara - tel. 0532/740534; 368/3710046
- RICCI MACCARINI p. agr. Mario - via Cantoncello, 21 - 48022 Lugo (RA) - tel. 333/7324439
- SURICO prof. Baldassarre - Corso Vittorio Emanuele, 37 - 74019 Palagiano (TA) - tel. 337/828467

CEREALI, RISO E SOIA

- BARGIGIA dott. agr. Francesco - Via B. Buozzi, 7 - 24043 Caravaggio (CR) - tel. 0363/50135; 338/6054683
- CHIAVERANO p. agr. Pietro - Via Tornielli, 6 - 28072 Briona (NO) - tel. 338/8697896
- ZANON geom. Lucia - Via Persegara n. 261/A - 35010 San Giorgio in Bosco (PD) - tel. 348/2202656

TABACCO

- BELLINGACCI dott. agr. Luca - via dei Filosofi "Il Ducato" - 06049 Spoleto (PG) - tel. 335/5340050
- ORSINI p. agr. Marco - Via Mario Angeloni 43/A - 06124 Perugia - tel. 335/1286235

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

- MORETTI p. agr. Giancarlo - Via V. Tiziano, 25 - 36031 Dueville (VI) - tel. 338/4281508
- RICCI MACCARINI p. agr. Mario - via Cantoncello, 21 - 48022 Lugo (RA) - tel. 333/7324439
- ORSINI p. agr. Marco - Via Mario Angeloni 43/A - 06124 Perugia - tel. 335/1286235

VIVAI

- DEL ZOTTO p. agr. Paolo - Via Merlana 7 - 33050 S. Maria La Longa (UD) - tel. 348/3190537
- GAUDENZI p. agr. Valentino - Via Giovanni Pozzobon 10 - 31100 Treviso (TV) - tel. 335/6744176



6. ALLEGATO N. 4 – DEROGHE ED INTEGRAZIONI ALLE CSA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZE A – B – C

Ad integrazione delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione:

PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il"

Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio.

Annullamento certificati di secondo raccolto: confermiamo la data del **20 luglio**

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE VALEVOLE PER LE SOLE POLIZZE DI TIPOLOGIA "C"

Considerato che la possibilità di riduzione del prodotto assicurato con storno del premio dall'origine può essere motivata solo in casi eccezionali di mancata presenza in campo del prodotto, in conseguenza di straordinari fenomeni climatologici e fenologici avversi, quale causa oggettiva della mancata realizzazione della produzione attesa e, quindi, inizialmente assicurata, per l'anno 2020, la Società ha stabilito di riconoscere questa concessione, a parziale deroga del disposto dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Essa va - però - limitata alle varietà medio-tardive (*) delle produzioni frutticole delle pomacee (mele e pere) e delle drupacee (pesche, nettarine, susine) e si applica previa riduzione dei quintali di prodotto assicurato, imputabile unicamente ai sopraindicati fenomeni climatologici e fenologici, con storno dall'origine del relativo premio, per domande presentate entro il:

31 maggio – per varietà medio-tardive di drupacee

7 giugno – per varietà medio-tardive di pomacee, actinidia, cachi, castagne, frutti in guscio, melograno, olive

7 giugno – per uva da vino

(*) Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di mele e tutte le varietà di pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro.

Frutta prodotto in raccolta - non potendosi quantificare le produzioni raccolte ante evento, ai fini della verifica del danno sul prodotto presente, il danno medesimo verrà acclarato sul prodotto riscontrato al momento del sinistro, in analogia alle specialità con raccolta scalare o differita.

Cessazione della Garanzia:

In deroga alle scadenze prevista dalle CGA, per i seguenti prodotti sono modificate:

Riso: garanzie Vento Forte e Vento Caldo: **ore 12,00 del 15 ottobre**

Lampone unifero: **ore 12.00 del 31 ottobre**

Zucchine: **ore 12.00 del 31 ottobre**

Cavolo - Cavolfiore: **ore 12,00 del 10 dicembre**



Sconti per l'adozione di franchigie superiori: Polizza tipologia B, C - per il tasso complessivo della grandine e vento forte

- da 10 a 15 sconto 15%;
- da 10 a 20 sconto 30%
- da 10 a 30 sconto 40%

Sconto per presenza impianto di protezione

Frutta e Uva da vino In caso di presenza di adeguati impianti di protezione antigrandine **soprachioma**, dichiarata sul certificato, beneficiano di un tasso grandine scontato del 70% con un tasso minimo del 5%.

Riduzione dall'origine: concedibile unicamente su polizze tipologia C

31 maggio – per varietà medio-tardive di **drupacee**

7 giugno – per varietà medio-tardive di **pomacee, actinidia, cachi, castagne, frutti in guscio, melograno, olive**

7 giugno – per **uva da vino**

Prodotto uva da vino - Decorrenza qualità prodotto:

Le tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino*

Prodotto uva da vino – Superi di produzione

Possono essere oggetto di assicurazione eventuali superi di produzione previsti dai rispettivi Disciplinari delle uve DOP (DOC e DOCG). **“Ai fini liquidativi le due partite che si originano, in quanto insistenti sulla stessa superficie, vengono considerate come partita unica”**

Prodotto uva da vino - Uva Corvina e Corvinone:

“In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presente significative di fitopatie o infezioni fungine”.

Prodotto uva da vino - Sperimentale – uve da riposo - tabella Z

Viene prestata una garanzia destinata **unicamente alle Uve da Riposo** che prevede il riconoscimento di un ulteriore danno di qualità, a partire dalla formazione dell'acino, rispetto a quanto indicato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione.

La garanzia viene prestata con una maggiorazione del **tasso complessivo Multirischio tipo A del 10%**.

*“Qualora il prodotto destinato ad UVE DA RIPOSO risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia, avvenuti successivamente alla formazione dell'acino, il coefficiente per il danno di qualità extra **può essere aumentato fino al 20%** in relazione alle effettive perdite qualitative dell'uva destinata a RIPOSO per la produzione di vini di particolare pregio.*

Prodotti mais, riso e soia

Sono previste estensioni di garanzia, le polizze tipo C con tabelle sperimentali di riconoscimento **del danno di qualità**

Prodotti da seme

I prodotti da seme rientranti nei seguente gruppi di classificazione del Consorzio sono **esclusi** dal presente accordo e saranno trattati solo su richiesta



- **Foraggere** (Barbabietola da foraggio da seme, Erba mazzolina da seme, Erba medica da seme, Facelia da seme, Favino da seme, Festuca da seme, Loietto da seme, Trifoglio da seme)
- **Industriali** (Bietola da zucchero portaseme)
- **Orticole** (Bietola da coste da seme, Bietola rossa da seme, Carota da seme, Cavolfiore da seme, Cavolo da seme, Cetriolo da seme, Cipolla da seme, Crescione da seme, Finocchio da seme, Lattuga (Insalata) da seme, Porro da seme, Radicchio/Cicoria da seme, Rapa da seme, Ravanello da seme, Rucola da seme, Spinacio da seme, Zucca da seme, Zucchina da seme).

Prodotto pomodoro

La produzione massima per ettaro deve rientrare entro i limiti previsti dalla seguente tabella, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere preventivamente richieste ed autorizzate pena la non validità della polizza.

Provincia	Regione	Produzione massima assicurabile Prodotto Convenzionale	Produzione massima assicurabile Prodotto Biologico
Tutte	Triveneto	900	800
Tutte	Piemonte	1.000	900
Tutte	Lombardia	900	800
Tutte	Emilia Romagna	900	800
Modena-Parma- Piacenza-Reggio Emilia	Emilia-Romagna	1000	900
Resto Italia	Italia	1000	900

Prodotto Pomodoro da industria – Tipologia A - Mancato accesso agli appezzamenti

Il mancato accesso agli appezzamenti è incluso con pagamento sovrappremio pari a 1,50% di cui 1,42% agevolato e 0,08% non agevolato).

Sul certificato è riportata la seguente deroga:

“A deroga dell’art. 11 – Esclusioni, lettera I), dietro pagamento di sovrappremio, sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all’art. 43.1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.”



7. ALLEGATO N. 5 – CONDIZIONI SPECIALI - ADDENDUM

- **Addendum Mais da granella – 2023**
- **Addendum Mais da insilaggio e biomassa – 2023**
- **Addendum Piante da Frutto – Veneto 2023**
- **Addendum Prodotti da seme – 2023**
- **Addendum Riso qualità – 2023**
- **Addendum Soia qualità – 2023**
- **Addendum Tabacco Nord Italia 2023**
- **Addendum Altre regioni 2023**
- **Addendum Sperimentale Frutta CAT LIGHT 2023**



ADDENDUM GRANDINE QUALITA'
E CESSAZIONE DELLA GARANZIA VENTO FORTE RISO 2023

EVENTO - GRANDINE - Garanzia di Qualità Riso

Fermo quanto previsto all'art. 44.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, Generali Italia presta una garanzia OPZIONALE per danno di qualità, ad integrazione esclusivamente del danno da grandine. Tale garanzia opera, se identificata sul certificato - tramite l'apposita **tabella B**.

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. B	Tabella liquidazione Riso						Avversità Grandine	
	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione lattea		Maturazione cerosa	
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

La garanzia termina alla fine della fase cerosa.

EVENTO - VENTO FORTE

Cessazione della Garanzia Vento Forte.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 44.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia Vento Forte cessa alla maturazione agronomica e comunque non oltre le ore 12,00 del 20 ottobre; ad eccezione delle sole varietà: Carnaroli, Volano, Baldo, Sant'Andrea, Vialone Nano, Roma, Selenio, Rosa Marchetti, Augusto, per le quali la cessazione della garanzia Vento forte è anticipata alle ore 12,00 del 5 ottobre.

Fermo il resto.



ADDENDUM GRANDINE QUALITA' SOIA 2023

EVENTO - GRANDINE - Garanzia di Qualità SOIA

Fermo quanto previsto all'art. 36.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, Generali Italia presta inoltre una garanzia OPZIONALE per danno convenzionale di qualità, ad integrazione esclusivamente del danno da grandine. Tale garanzia opera, se indicato sul certificato la **tabella B**.

La garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. B	Tabella liquidazione Soia										Avversità Grandine
FASI FENOLOGICHE	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'										
R2	0	0	0	0	0	2	2	3	5	7	
R3	0	0	0	0	2	2	3	5	7	9	
R4	0	0	0	2	2	3	5	7	9	11	
R5	0	0	2	2	3	5	7	9	11	13	
R6	0	0	2	2	4	6	8	11	13	15	

Fermo il resto.



ADDENDUM PRODOTTO TABACCO 2023

Le presenti condizioni di polizza, con carattere sperimentale, integrano le Condizioni di Assicurazione sulle Rese per il prodotto Tabacco.

Generali Italia presta una garanzia OPZIONALE per danno convenzionale di qualità che opera - se identificata sul certificato - tramite l'apposita tabella convenzionale.

Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza il danno di quantità causato da Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Siccità, Alluvione e Gelo/brina se indicate sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità come più avanti indicato, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

A deroga dell'Art. 46.1 – la garanzia cessa:

- Tabacco Bright alle ore 12.00 del 31 ottobre
 - Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta alle ore 12.00 del 31 ottobre
- e comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

La garanzia Gelo/brina viene prestata in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso inizia alle ore 12,00 del 15 settembre e cessa alle ore 12,00 del 31 ottobre.

Avversità Vento forte

La ditta assicurata come disposto all'art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – punto c), ha l'obbligo di effettuare le operazioni colturali di raddrizzamento per tutte le piante colpite dall'avversità Vento forte, qualsiasi sia la percentuale di piante inclinate rispetto al totale delle stesse presenti nell'appezzamento assicurato, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Fermo quanto previsto all'art. Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia Vento forte termina alla fase di cimatura del prodotto salvo danni diretti alle foglie e/o fenomeni distruttivi che causino il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata, per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 46.1 "*Decorrenza e cessazione della garanzia*".

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 15 lett. a "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", la denuncia *per danni da Vento forte va effettuata entro le 24 ore dall'evento*.

Franchigia

A parziale deroga dell'art. 13 l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata come di seguito indicato:

- al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione, comunque non inferiore al 20%.
- Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;

Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:

- la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, la franchigia applicata sarà del 30%.

Limite di indennizzo

A deroga dell'art. 14 sono applicati – per partita – i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

- 70% per l'avversità Grandine in forma singola;
- 50% per le avversità catastrofali, Vento forte, Eccesso di pioggia, in forma singola o associata
- 70% in caso di danni combinati, con danno Grandine superiore alla metà del danno complessivo.

In nessun caso la Società indennizzerà importi superiori al 100% del valore assicurato di ogni singola partita, al lordo della franchigia nonché degli scoperti e limiti di indennizzo.

VALUTAZIONE DEL DANNO

A parziale deroga dell'art. 46.2 la valutazione del danno complessivo viene effettuata calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogliabili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

Tabella A - Danno di Quantità e Qualità - Tabacco Virginia Bright Cimato

Per le varietà Virginia Bright cimato, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità, viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

Fase Raccolta	Coefficiente di Modulazione
Prima raccolta, Foglie basali	0,75
Seconda raccolta, Prime mediane	0,85
Terza raccolta, Seconde mediane	1,15
Quarta raccolta, Foglie apicali	1,25

Per qualsiasi foglia che presenti una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con uno sfrangiamento inferiore al 50%, il danno convenzionale deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

Qualora - nonostante siano state effettuate correttamente ed entro le 72 ore dall'evento le operazioni di raddrizzatura - le piante di tabacco presentino ancora una ginocchiatura e/o piegatura, tale da renderle non raccogliabili meccanicamente, esse verranno considerate perse per tutti gli effetti contrattuali previsti.

Tabella Z "Light" - Danno di Qualità - Tabacco Virginia Bright cimato

Per le varietà Virginia Bright cimato, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo come da sottostante tabella:

Percentuale di parti di foglia asportata o da considerarsi tali	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	0	5	8	10	14	21	21	21

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangiamento inferiore al 50%, il danno convenzionale deve intendersi pari allo 0%.

E' da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

Tabella B - Danno di Quantità e Qualità - Tabacco Kentucky

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto, riguarda esclusivamente le foglie utili ovvero le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

La garanzia scade in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, ad ogni scaglione viene applicata una resa, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sottostante.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 2 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione della quantità assicurata, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata, con le modalità sotto riportate.

Qualora - nonostante siano state effettuate correttamente ed entro le 72 ore dall'evento le operazioni di raddrizzatura - le piante di tabacco presentino ancora una ginocchiatura e/o piegatura, tale da renderle non raccogliabili meccanicamente, esse verranno considerate perse per tutti gli effetti contrattuali previsti.

TABACCO KENTUCKY Scaglioni di Raccolta		N° Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA
1°	Fascia - Fascetta	6	0,60
2°	Ripieni e Trinciati	Le foglie restanti	0,40

La determinazione del danno complessivo verrà effettuata nel seguente modo:

a. il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse al mancato accrescimento delle stesse e alle piante troncate

b. il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie che, essendo ancora attaccate alla pianta, potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte danneggiate.

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Il provento di danno complessivo per ogni scaglione, sarà determinato sommando al danno di quantità calcolata secondo il punto a il danno di qualità di cui al punto b, opportunamente calcolato sul residuo.

Tabella C - Danno di Quantità e Qualità - Tabacco Nostrano del Brenta

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto riguarda esclusivamente le foglie utili, ovvero le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

La garanzia scade in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, ad ogni scaglione viene applicata una resa, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sottostante.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 2 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione della quantità assicurata, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata, con le modalità sotto riportate.

TABACCO NOSTRANO DEL BRENTA Scaglioni di Raccolta		N° Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA
1°	Fascia - Fascetta	6	0,60
2°	Ripieni e Trinciati	Le foglie restanti	0,40

La determinazione del danno complessivo verrà effettuata nel seguente modo:

- a. il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse al mancato accrescimento delle stesse e alle piante troncate
- b. il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie che, essendo ancora attaccate alla pianta, potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte danneggiate.

Per la varietà Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Il procento di danno complessivo per ogni scaglione, sarà determinato sommando al danno di quantità calcolata secondo il punto a il danno di qualità di cui al punto b, opportunamente calcolato sul residuo.



ADDENDUM PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO

PER POLIZZA SULLE RESE TIPOLOGIA "A"

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Per il prodotto Vivai di Piante da frutto, si riportano le condizioni di polizza con carattere sperimentale che sostituiscono e integrano le CA Consortili Agevolate per la tipologia A.

COPERTURA AGEVOLATA

La copertura assicurativa è prestata esclusivamente con franchigia scalare 30/20.

Eventi assicurati:

- Avversità catastrofali: gelo/brina, alluvione, siccità
- Avversità di frequenza: grandine, vento forte, eccesso di pioggia;
- Avversità accessorie: colpo di sole/ondata di calore/vento caldo, sbalzo termico.

Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 10 novembre.

L' art. 13 – Franchigia– viene integralmente sostituito da quanto di seguito riportato:

L'aliquota minima di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi da una o più delle calamità assicurate in forma singola o associata è a scalare come dalla seguente tabella:

DANNO	FRANCHIGIA
31	29
32	27
33	25
34	23
35	21
Dal 36 al 100	20

SCOPERTO

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato dalle avversità:

- Catastrofali e/o Accessorie e/o l'avversità eccesso di pioggia

e il prodotto assicurato sia stato danneggiato **esclusivamente o prevalentemente** dalle avversità suindicate in forma singola o combinata, verrà applicato all'intero indennizzo, per partita assicurata, **uno scoperto del 20%**. Per prevalenti sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti dalle avversità suindicate siano maggiori al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore al:

- 60% per le avversità catastrofali e/o Accessorie in forma singola o associata e l'avversità eccesso di pioggia;
- 80% per le avversità grandine e/o vento forte, in forma singola o associata;

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia.

In caso di danni combinati da avversità catastrofali e da altre avversità, sarà applicato il limite di indennizzo pari al **60%** solo qualora l'incidenza delle avversità catastrofali sia **prevalente**. Per prevalenti sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti alle avversità catastrofali/o Accessorie e/o l'avversità eccesso di pioggia siano maggiori al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo il danno di qualità causato alle avversità grandine e vento forte è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE

	Tabella A	% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 e/o rade lesioni superiori a cm. 1,5	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante svettate	50
e)	Piante con numerose lacerazioni superiori a cm. 1,5 e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri	70

Gli astoni stroncati o persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE

	Tabella A	% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1 ,5	10
c)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5	20
d)	Piante con rade lacerazioni	30
e)	Piante con qualche o numerose lacerazioni	60

Gli astoni stroncati o persi **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm. 50).

COPERTURA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA

EVENTI ASSICURATI

- Grandine e Vento Forte

FRANCHIGIA

- Copertura dei danni da grandine e/o vento forte in forma singola o combinata ricadenti nel sotto soglia con applicazione per partita della franchigia fissa del 20%

DEFINIZIONI: VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

POMACEE

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto del primo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 7
QUALCHE	Da 8 fino 12
NUMEROSE	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm. 50 a cm.100 per il pero;
- cm. 60 a cm.110 per il melo.

DRUPACEE

A. DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm 1,5 o > a cm 1,5.

LACERAZIONE: ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm 1,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B. FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Fino a 7
QUALCHE	Da 8 fino 12
NUMEROSE	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone sul pesco.

TARIFFA

La copertura viene prestata alla seguente tassazione:

Provincia	Comune	Cod. min.	Prodotto	Multirischio Fr. Minima	Multirischio Tabella conv.	Multirischio Agevolato	Integrativa GR + VF	Multirischio complessivo
Verona	Da definire	M54/M59	VIVAI DI PIANTE FRUTTO	20	Tabella A	11,97	0,63	12,60
Altre provincie Veneto	Da definire	M54/M59	VIVAI DI PIANTE FRUTTO	20	Tabella A	10,64	0,56	11,20



ADDENDUM PRODOTTI DA SEME 2023

PER POLIZZA TIPOLOGIA "C"

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Per i seguenti prodotti da seme, si riportano le condizioni di polizza con carattere sperimentale che sostituiscono e integrano le CA Consortili Agevolate per la tipologia C.

- **Foraggere – altre colture** (Barbabietola da foraggio da seme, Coriandolo da Seme, Erba mazzolina da seme, Erba medica da seme, Facelia da seme, Favino da seme, Festuca da seme, Loietto da seme, Trifoglio da seme)
- **Industriali –altre colture** (Bietola da zucchero portaseme)
- **Orticole – Altre colture** (Bietola da coste da seme, Bietola rossa da seme, Carota da seme, Cavolfiore da seme, Cavolo da seme, Cetriolo da seme, Cipolla da seme, Crescione da seme, Finocchio da seme, Lattuga (Insalata) da seme, Porro da seme, Radicchio/Cicoria da seme, Rapa da seme, Ravanello da seme, Rucola da seme, Spinacio da seme, Zucca da seme, Zucchini da seme).

COPERTURA AGEVOLATA

Eventi assicurati:

- **Avversità di frequenza:** grandine, vento forte, eccesso di pioggia.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, **la garanzia Grandine è prorogata** fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e **la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni** dalla suddetta data.

L' art. 13 – Franchigia – viene integralmente sostituito da quanto di seguito riportato:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Art. 13.1 - Franchigia fissa:

franchigia fissa del 30% per tutti gli eventi singoli o combinati con la Grandine e/o Vento Forte

Art. 13.2 - Franchigia scalare:

Per i danni causati esclusivamente dalla Grandine e/o dal Vento Forte la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:

Danno Complessivo %	Percentuale di Franchigia
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40 e oltre	20

Art. 14 – Limite di indennizzo

Sono applicati i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale:

- 50% per danni da: *Eccesso di pioggia;*
- 70% per danni da: *Eccesso di pioggia, associata con la grandine e/o Vento Forte >= 50% del danno complessivo;*
- 80%, per danni da *Grandine, Vento Forte*

COPERTURA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA**EVENTI ASSICURATI**

- Grandine, Vento Forte ed Eccesso di pioggia

FRANCHIGIA

- Copertura dei danni ricadenti nel sotto soglia, con applicazione per partita delle medesime franchigie adottate per la copertura agevolata.

TARIFFA COMPLESSIVA

La copertura viene prestata alla seguente tassazione:

GR age	Gr non age	VF age	VF non age	EP age	EP non age	Tax compl.
8,55	0,45	0,95	0,05	1,43	0,07	11,50



ADDENDUM GRANDINE QUALITA' MAIS DA GRANELLA 2023

EVENTO - GRANDINE - Garanzia di Qualità Mais da Granella/Pastone di Mais da Granella

Fermo quanto previsto all'art. 38.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, Generali Italia presta una garanzia OPZIONALE per danno di qualità, ad integrazione esclusivamente del danno da grandine. Tale garanzia opera, se identificata sul certificato - tramite l'apposita **tabella B**.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 38.2 – Danno di qualità, la garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. B	Tabella liquidazione Mais da Granella/Pastone di Mais da Granella								Avversità Grandine
FASI FENOLOGICHE	% di Inefficienza Fogliare								
	10	20	30	40	50	60	70	80-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %								
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10	
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18	
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20	
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15	
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12	

La garanzia di qualità è prestata fino alla fase di inizio maturazione farinosa (emissione punto nero).

Fermo il resto



ADDENDUM GRANDINE QUALITA' PER MAIS DA INSILAGGIO e BIOMASSA 2023

EVENTO GRANDINE - Garanzia di Qualità integrativa per Mais da Insilaggio/Biomassa-Pastone di Mais Integrale

Fermo quanto previsto all'art. 38.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, Generali Italia presta una garanzia OPZIONALE per danno convenzionale di qualità, ad integrazione esclusivamente dei danni da Grandine. Tale garanzia opera, se identificata sul certificato tramite l'apposita **tabella B**.

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per le sole garanzie Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabella:

Tab. B	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio – Pastone di Mais Integrale									Avversità Grandine
FASI FENOLOGICHE	% di Defogliazione									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %									
SECONDA SOTTOFASE	0	1	3	5	6	7	8	9	10	
FIORITURA	0	3	5	7	10	13	17	21	25	
LATTEA	0	4	7	10	13	16	21	26	30	
LATTEO CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	26	
CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	24	

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. Tali coefficienti si devono intendere come massimi da applicare in rapporto all'effettiva perdita qualitativa.

La garanzia di qualità è prestata fino alla fase cerosa.

Fermo il resto.



Generali Italia S.p.A.

ATTIVA RACCOLTO

Polizza sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali di frequenza ed accessorie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023
"GENERALI ITALIA"

Convenzione
RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto dal D.lg. 26 marzo 2018 n.32, al D.lg. 29 marzo 2004 n.102 e 82 del 18 aprile 2008 e dal REG. UE n. 2115/2021 – Dal Piano strategico della PAC 2023-2027 e successive modifiche.



Pagina lasciata bianca intenzionalmente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- SEZIONE 1 - Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- SEZIONE 2 – Che cosa è assicurato
- SEZIONE 3 – Norme che Operano in caso di Sinistro
- SEZIONE 4 – Condizioni Specifiche per i prodotti Assicurabili

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

AVVERSITA' - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili.

ACQUE SUPERFICIALI – Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali posti all'esterno dell'azienda agricola.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L'adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

GIORNI LAVORATIVI – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA - Impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità quali ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto

IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.

NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.

PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle vigenti leggi.

PAI - Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.

PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

PERITO - Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PRODUZIONE - Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

POLIZZA COLLETTIVA - L'accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

PREZZO - Il valore unitario del prodotto assicurato.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

RADARMETEO - La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.

RESA ASSICURATA - E' il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il prezzo.

SEMINA - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOGLIA - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

WATERSPOT - Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA' - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità ed il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

ECESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. Per la sola ondata di Calore, periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione.

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: brina, gelo, alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato che si impegna a corrispondere alla Società.

Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge

Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.2 – Rettifiche

Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo.

Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da eventi garantiti in polizza.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile nei seguenti casi:

- il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie,
- il danno sia tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltura stessa.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimarrà in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, sempreché sia stato pagato il premio, deve essere effettuato all'Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

SEZIONE 2 - CHE COSA E' ASSICURATO

Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dalle seguenti avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;

qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;*
- b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;*
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;*
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;*
- e) incendio;*
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;*
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;*
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;*
- i) danni conseguenti a fitopatie;*
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;*
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;*
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);*
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;*
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;*
- o) prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. O comporterebbe il coinvolgimento di Generali Italia in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni secondarie", tra cui l'Executive Order 13810 relativo al Nord Corea, la Sezione 228 del "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019.*

- p) *Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.*

Art. 12 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato

Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) *assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;*
- b) *assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.*
Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- *fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;*
- *fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.*

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli concordati tra le parti.

Art. 12.3 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia, pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.

Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna partita la franchigia ed il limite di indennizzo se previsti.

Art. 13 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Art. 13.1 - Franchigia fissa:

- 1) al verificarsi delle avversità **grandine o vento forte**, la franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella:

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	15
ALTRI PRODOTTI	15	15
CARCIOFI	20	20
CEREALI MINORI	10	10
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	15	15
FRUTTICOLE VARIE	10	10
LEGUMINOSE	15	15
MAIS	10	10
OLIVE	10	20
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	10	10
POMODORO	10	10
RISO	10	10
SOIA	10	10
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	10
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'art. 55.1 – Elenco delle Specie agricole.

- 2) **Avversità** catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.

Art. 13.2 - Franchigia scalare:

1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), e una o più avversità di cui al punto 2 che precede la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:

	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia Uva da vino
Danno Complessivo %	Danno grandine e/o vento forte >= di 10 punti	Danno grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo	Danno grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo
31	29	29	29
32	27	27	27
33	25	25	25
34	25	23	23
35	25	21	21
36	25	20	19
37	25	20	17
38 e oltre	25	20	15

- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.
- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto al punto A) 2 che precede.
- *Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si arresta al 25%.*
- *Per il prodotto Agrumi, in caso di danni combinati grandine e vento forte, la franchigia è fissa al 15%.*

Art. 14 – Limite di indennizzo

Sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

- **50%** per danni da: *Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;*
- **60%** per danni da *altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;*
- **70%** per danni da *altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;*

SEZIONE 3 - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*
La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato nel Comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) *dichiarare se intende richiedere la perizia o, solo per la Grandine, segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;*
- c) *eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;*
- d) *non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- e) *mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione;*
- f) *per la garanzia siccità, fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.*
L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.

Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno

17.1- Mandato del perito

Il perito, deve:

- a) *accertare la data in cui l'evento si è verificato;*
- b) *controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;*
- c) *accertare il momento del\dei sinistrol\i, la produzione in garanzia;*
- d) *accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;*
- e) *accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;*
- f) *accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- g) *accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;*
- h) *accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;*
- i) *procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - Norme per la quantificazione del danno.*

Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia e da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all' art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/3362956).

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.

Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 21 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 3.2 - Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

17.2- Perizia di Prima Fase

Generali Italia potrà eseguire una o più perizie di prima fase:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Qualora necessario il perito redigerà un Bollettino di Constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

17.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - *Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'*art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'*art. 13 - Franchigia*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'*art. 14 - Limite di indennizzo*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'*art. 19 - Perizia d'appello*, detto bollettino verrà spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'*art. 19 - Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente. *L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio.* Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 25 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- a) cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- b) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- c) leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- d) pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- e) spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- f) tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

Art. 25.1 – Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata la dichiarazione: "trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il"".

PRODOTTO UVA DA VINO

Definizioni specifiche

Disciplinare di produzione: è la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del prodotto

Varietà: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini Varietali, IGP, DOP, nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da Vino Comune.

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 26.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita, la pratica culturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole – Grandine almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 26.3 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tab. M	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	20	30	40	50	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del:*

- 20 giugno per l'Italia Settentrionale
- 15 giugno per l'Italia Centro Meridionale e Isole.

Qualora il prodotto risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il per l'Italia Settentrionale

- 1 agosto per le seguenti varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 15 agosto per tutte le altre varietà per l'Italia Centro Meridionale e Isole
- 25 luglio per le seguenti varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 10 agosto per tutte le altre varietà

il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato secondo la tabella che segue

Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	Incremento massimo del danno di qualità da applicare sul prodotto residuo
Fino al 20%	10 %
Dal 20 al 40 %	20%
Oltre il 40 %	30 %

Art. 26.4 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino, è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 3 giorni dalla data di inizio della raccolta.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 27.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre tutte le varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo
- 10 dicembre per le varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

Limitatamente alla garanzia vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la varietà non coperte e alle ore 12.00 del 30 ottobre per la varietà coperte da teli di plastica.

Art. 27.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 27.3 – Danno di Qualità'

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità-Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50 / 100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.						

PRODOTTO FRUTTA

Definizioni specifiche: frutta precoce

Albicocche Precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto;

Melograni precoci: Acco, Mollar de Elche e similari - Melograni tardivi: Wonderful e similari

Pesche e nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;

Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.

Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;

Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegagione con l'esclusione della *avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme*. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il prodotto actinidia la garanzia *decorre dalla schiusa delle gemme* e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per il prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. Limitatamente alla garanzia Vento forte la garanzia cessa il 20 agosto.

Per il prodotto fico d'india:

- *Primofiore decorre non prima del 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.*
- *Bastardone decorre non prima del 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.*

La garanzia Vento forte cessa, per il prodotto Noci, 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 28.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni conseguenti al malfunzionamento degli impianti stessi non imputabile a negligenza dell'Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

In seguito all'evento eccesso di pioggia - *ad eccezione del prodotto ciliegie* - si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Art. 28.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	30
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	60

d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi e Fichi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Mele	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	40

d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	50
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Melograno	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole/Ondata di Calore
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	15
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	75
f)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pistacchio	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso, segni di percorsa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	0
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	25
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	50
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	75
e)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	90

I frutti persi (asportati), distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione e/o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

Tab. A	Tabella liquidazione Fico d'India	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	15
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	30
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	65
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. M	Tabella liquidazione Actinidia, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettarine, Nettarine Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	85 80*
<p>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>		

FRUTTA IN GUSCIO

Art. 29.1 - Danno di qualità per Mandorle e Noci

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Mandorle e Noci	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 30.1 – Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragolini Rifiorenti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti; la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.

Art. 30.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficiente.

In seguito all'evento eccesso di pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 11 – Esclusioni -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Tab. A	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	Classificazioni del Danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 30.3 - Danno di qualità per il prodotto fragole e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Prodotti illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90
I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le avversità
	Classificazioni del danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

Art. 31.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il prodotto Olive, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed il 10 novembre per le olive da olio.

Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il prodotto Agrumi, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1 giugno per i limoni di primo fiore;
- 1 luglio per arance, mandarance, tangel, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1 settembre per i limoni estivi (verdelli).

E termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

SPECIE	VARIETA'	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen
LIMONI	Invernale	31 mar	15 mar
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb
MANDARINI	Ciaculli	30 mar	15 mar
MANDARINI	Avana	30 mar	15 mar
MANDARINI	Mandalate	30 apr	15 apr
MANDARINI	Mandared	30 apr	15 apr
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov
MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Corsica II	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Tacle	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Nova	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Monreal	28 feb	15 feb
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Clara	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Hernandina	15 mar	28 feb
ARANCE BIONDE	Newhall	30 gen	15 gen
ARANCE BIONDE	Thomson navel	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Tarocco nucellare	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Navelina	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Vaniglia	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Washington Navel	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Lane Late	31 mag	15 mag
ARANCE BIONDE	Nave Late	31 mag	15 mag
ARANCE BIONDE	Ovale	31 mag	15 mag
ARANCE BIONDE	Valencia	31 mag	15 mag
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Gallo	31 mar	15 mar

ARANCE ROSSE	Tarocco Iempso	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco S. Alfio	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Messina	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Sanguinello	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Rosso VCR	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Dal muso	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'assicurazione si riferisce al prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori corrispondenti alle diverse produzioni (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento eccesso di pioggia è compreso il water spot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, non potendo i frutti essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

Art. 31.2 – Danno di qualità per il prodotto Olive e Agrumi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Agrumi	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	60
d)	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI ERBACEI

Art. 32.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a *Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma* e la validità della garanzia non andrà, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia siccità per le colture orticole, mais, riso, soia e sorgo, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 32.2 – Garanzia Eccesso di pioggia - Marcescenza

Fermo quanto previsto all'art. 9 "*Oggetto della Garanzia*" e ad integrazione dello stesso, Generali Italia, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Fagioli, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, Soia, Zucche e Zucchine indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall'eccesso di pioggia.

PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO

Art. 33.1 – Danno di Qualità

In relazione ai disposti dell'art. 9 "*Oggetto della garanzia*", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione.

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabetola da Zucchero					Avversità Grandine			
	% DI DEFOGLIAZIONE								
Data del sinistro	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11

Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Tab. A	Tabella liquidazione AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINA, PORRO, SCALOGNO	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70
I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 34.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° ed il 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

Art. 34.2 – Danno di qualità

Cereali da Biomassa-Foraggio-Insilaggio: la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento grandine accaduti alla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Foraggio/Insilaggio										Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	PERCENTUALE DANNO QUALITA'										
SPIGATURA	0	0	0	2	3	4	5	6	8	10	
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16	
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	7	10	12	14	15	18	20	
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18	

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Foraggio/Insilaggio							Avversità Grandine		
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	PERCENTUALE DANNO QUALITA'									
SPIGATURA	0	0	0	2	3	4	6	8	10	12
FIORITURA	0	0	0	5	8	10	12	14	16	18
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	9	12	14	16	18	20	22
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20

Cereali da Granella/Seme: la garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità da grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme							Avversità Grandine		
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %									
LEVATA	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10
BOTTICELLA	0	0	0	0	2	3	5	7	9	11
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18
INIZIO MATURAZIONE FISIologica	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12

Cereali da Granella/Seme: dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità e qualità, sul prodotto residuo è riconosciuto il danno di qualità da Eccesso di Pioviggia calcolato come da tabella che segue senza l'applicazione di alcuna franchigia:

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme							Avversità Eccesso Pioviggia				
FASE FENOLOGICA	GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONI MAGGIORI DI 5 MM											
	1 o 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 e oltre
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %											
Da FINE MATURAZIONE CEROSA a MATURAZIONE di RACCOLTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Per la determinazione dei parametri la Società si avvarrà di RADARMETEO, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

Art. 34.3 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine sia tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a

- 220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;
- 150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 35.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina o dall'attecchimento nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del:

per l'Italia Settentrionale

- 10 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate;
- 31 agosto per le coltivazioni a cielo aperto
- 15 settembre per le coltivazioni tardive

per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare

- 1 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate;
- 20 agosto per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate entro il 30 maggio
- 15 settembre per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate dopo il 30 maggio e le coltivazioni tardive

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia settentrionale;
- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia centrale;
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine, dovrà darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a *Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma*. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18) - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 35.2 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri varietà Sugar Baby e simili	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni	Tutte le avversità	
		% danno	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
	Classificazione del danno		
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0	0
b)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	20	30
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	50	60
d)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.</p>	85	85
<p>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>			

CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75

I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTI COLZA, GIRASOLE e SOIA

Art. 36.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia per Soia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- dall'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1"(inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Cessa:

- per l'avversità grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per l'avversità vento forte : il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per le avversità diverse dalla grandine e dal vento forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Prodotto Soia, la garanzia siccità può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

La garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Soia								Avversità Grandine	
FASI FENOLOGICHE	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'									
R2	0	0	0	0	0	2	2	3	5	7
R3	0	0	0	0	2	2	3	5	7	9
R4	0	0	0	2	2	3	5	7	9	11
R5	0	0	2	2	3	5	7	9	11	13
R6	0	0	2	2	4	6	8	11	13	15

Art. 36.2 – Garanzia danni precoci per Colza, Girasole e Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci

per il prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per mq;

per il prodotto Girasole : per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per mq;

per il prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO LEGUMINOSE

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia

Art. 37.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- gelo e brina: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 37.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 - Esclusioni lettera l), sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 37.1 che precede.

Art. 37.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del:

31 gennaio per Ceci, Cicerchia, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Veccia;

30 giugno per Fagiolo, Fagiolino, Pisello;

e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO MAIS

Definizioni Specifiche:

Mais da granella - la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolta a maturazione agronomica

Mais da biomassa - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa

Mais da insilaggio - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa

Mais da seme - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolta a maturazione agronomica.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita

Mais dolce - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolta a maturazione latteo - inizio latteo/cerosa

Pastone di mais: - Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. - Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

Art. 38.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità Vento Forte, *la garanzia cessa*:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 novembre.

Limitatamente alle avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa". Intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 38.2 – Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, Pastone di Mais, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700)
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura.

Intendendo la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella e Pastone di Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

MAIS DA GRANELLA, PASTONE DI MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Mais da Granella, Pastone di Mais da Granella								Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10	
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18	
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20	
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15	
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12	

MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale								Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
SECONDA SOTTOFASE	0	0	2	4	5	5	6	7	8
FIORITURA	0	2	4	5	6	7	8	10	15
LATTEA	0	2	4	6	8	10	12	16	20
LATTEO CEROSA	0	0	2	5	6	8	10	12	14
CEROSA	0	0	1	3	5	5	8	10	13

Tab. M	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale									Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'									
SECONDA SOTTOFASE	0	1	3	5	6	7	8	9	10	
FIORITURA	0	3	5	7	10	13	17	21	25	
LATTEA	0	4	7	10	13	16	21	26	30	
LATTEO CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	26	
CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	24	

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22

Tab. M	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	3	4	5	7	12	16
FIORITURA	1	2	5	6	7	13	17	22
LATTEA	1	3	7	8	9	14	19	26

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato, a causa delle avversità assicurate, e non sia possibile la raccolta del prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da seme								Avversità Grandine
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15
FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20
Nei 30 gg post fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22

Tab. M	Tabella liquidazione Mais da seme								Avversità Grandine
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 gg pre fioritura	0	3	4	5	6	8	10	14	16
FIORITURA	0	3	4	5	6	10	13	17	22
Nei 30 gg post fioritura	0	5	6	7	8	12	15	18	24

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

Art. 38.4 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 23 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio in caso di danni precoci che si siano verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell' appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 39.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di prodotto asportato	Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**)
90	Primo - 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 39.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 39.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90

I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. M	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

Art. 40.1 –Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - alle ore 12.00 del 30 novembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e, comunque, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi, si calcolano i relativi valori interpolati):

	Raccolto progressivo e percentuali di prodotto asportato	Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
Giorni dal trapianto	<ul style="list-style-type: none"> • Normale • Tardivo se trapianto oltre 5 giugno 	<ul style="list-style-type: none"> • Normale • Tardivo se trapianto oltre 5 giugno
90	20	20
120	30	50
140	30	80
150	20	100

Art. 40.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 40.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggiati, senza compressione dei tessuti;	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	60

I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. M	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA

Art. 41.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza e, limitatamente all'avversità eccesso pioggia dalla germogliamento e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 41.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 41.3 – Danno di qualità

In nessun caso Generali Italia pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	Descrizione	% di DANNO
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B – B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

Art. 41.4 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborserà un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.3 – Soglia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 42.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12,00 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 42.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. *L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.*

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 42.3 – Danno di qualità

In nessun caso Generali Italia pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Tab. M	Tabella liquidativa Patata da consumo Fresco	Tutte le Avversità
	Descrizione	% danno
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none">• presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.;• sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti;• sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: <ul style="list-style-type: none">• mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori: <ul style="list-style-type: none">• a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni• al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;• al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori:	50

	- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti descrizioni - lettere a), b), c) - e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85
I tuberi persi o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 42.4 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborserà un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.3 – *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

PRODOTTO POMODORO

Art. 43.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del 1 aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 20 ottobre.

Art. 43.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 43.3 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12.3 – *Soglia*, Generali Italia risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 43.4 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa pomodoro	Tutte le Avversità	
		Pomodoro o Pelato % danno	Pomodoro Concentrato % danno
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
		% danno
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. M	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti 	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; 	50
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO RISO

Art. 44.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 44.2 – Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, *che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia* intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 44.3 – Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Riso						Avversità Grandine	
% di semi persi o cariossidi non conformi alla commercializzazione*	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione lattea		Maturazione cerosa	
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

PRODOTTO SPINACIO

Art. 45.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 130 giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di semina del prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

Art. 45.2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul Certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 45.3 – Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Tab. A	Tabella liquidazione Spinacio	Tutte le Avversità
	Classificazione del danno	% danno
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di	0

	sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO TABACCO

Art. 46.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12,00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 46.2 – Danno di qualità

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno è valutato secondo le norme di cui al punto a) dell'art. 107, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 46.3 –Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. 18 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*", si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

VIVAI

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

Art. 48.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 48.2 – Caratteristiche del prodotto

Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 48.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidativa Pianta di Vite portinnesti	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	65
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo.	90

Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 49.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 49.2 – Caratteristiche del prodotto

Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 49.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	90
I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 50.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 50.2 – Caratteristiche del prodotto

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Portainnesto e varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

Art. 50.3 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 50.4 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Barbatelle innestate e franche di vite	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	90
Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione. Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.		

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

Art. 51.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 51.2 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 51.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto pomacee	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5	0

b)	Piante con qualche lesione inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni superiori a cm.1,5	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante svettate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	50
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto drupacee	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1,5	10
c)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5	20
d)	Piante con rade lacerazioni	40
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	65
f)	Piante con numerose lacerazioni.	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto actinidia	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0
b)	Piante con rade lesione	15
c)	Piante con qualche lesione	30
d)	Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni	50
e)	Piante con qualche lacerazione	70
f)	Piante con numerose lacerazione	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

Art. 52.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- A. per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- B. per i vivai di due anni, dal 1° marzo;

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 52.2 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi, qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione rimarginata al legno, sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base;	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm sveltamenti oltre i 100 cm dalla base	40
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	75
Gli astoni persi, distrutti, gli sveltamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi – qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione riparata al legno	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	50
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	75
Gli astoni con sveltamenti interessanti i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per danni causati da tutte le altre avversità, tranne grandine e vento forte, la garanzia copre esclusivamente la sola perdita di quantità.		

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

Art. 53.1 – Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalle ore 12.00 dell'1 maggio e cessa alle ore 12.00 10 novembre.

Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigua, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 53.2 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
b)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
c)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
Le piante perdute, distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità		

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 54.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

- E) **CINGHIATURA**: fenomeno di alterazione causata da gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto
LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi
MEDIA: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi
NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) **INCISIONI AL MESOCARPO:**

- LIEVI**: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
MEDIE: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
PROFONDE: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) **FREQUENZA DELLE INCISIONI**

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

- C) **DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Art. 54.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; ; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; ; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 54.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Da 1 a 8
QUALCHE	Da 9 a 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

Art. 54.4 – Analisi del Danno – Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte

CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 40

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Da 10 fino a 20

PIU'	Da 21 fino a 35
NUMEROSE	Oltre 35

Art. 54.5 – Analisi del Danno – Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite
 Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE effetto del danno che abbia comportato rimarginazione dei tessuti;

LACERAZIONE effetto del danno che abbia comportato mancata rimarginazione dei tessuti

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 3
PIU'	Oltre 3

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

Art. 55.1 – Elenco delle Specie agricole

Tipologia Colture Assicurabili PGRA 2023	Codice Ministeriale	Gruppo Specie 2023
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	AGRUMI
ARANCE PRECOCI	H02	AGRUMI
BERGAMOTTO	C63	AGRUMI
CEDRO	C64	AGRUMI
KUMQUAT	D35	AGRUMI
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	AGRUMI
LIMONI PRECOCI	H04	AGRUMI
MANDARANCE	C25	AGRUMI
MANDARANCE PRECOCI	H05	AGRUMI
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	AGRUMI
MANDARINI PRECOCI	H07	AGRUMI
POMPELMO	D36	AGRUMI
SATSUMA	C60	AGRUMI
AGLIO	D01	ALTRI PRODOTTI
AGLIONE	M11	ALTRI PRODOTTI
AGRETTO	L11	ALTRI PRODOTTI
ALCHECHENGI	M06	ALTRI PRODOTTI
ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	M63	ALTRI PRODOTTI
ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	M62	ALTRI PRODOTTI
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	ALTRI PRODOTTI
ANETO	L14	ALTRI PRODOTTI
ANICE	C80	ALTRI PRODOTTI
ANICE STELLATO	H74	ALTRI PRODOTTI
ANONE	L15	ALTRI PRODOTTI
ARACHIDI	D53	ALTRI PRODOTTI
ARNICA	L16	ALTRI PRODOTTI
ASPARAGO	D03	ALTRI PRODOTTI
BAMBU'	L19	ALTRI PRODOTTI
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	ALTRI PRODOTTI

BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	ALTRI PRODOTTI
BARDANA RADICE	M12	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	C82	ALTRI PRODOTTI
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA DA COSTA	D05	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA ROSSA	L23	ALTRI PRODOTTI
BORRAGINE	H86	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	ALTRI PRODOTTI
CAMELINA SATIVA	M83	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA	L24	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	D06	ALTRI PRODOTTI
CANAPA INFIORESCENZA	M03	ALTRI PRODOTTI
CAPPERO	L04	ALTRI PRODOTTI
CARDO	D07	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	D08	ALTRI PRODOTTI
CARTAMO	L26	ALTRI PRODOTTI
CAVOLFIORE	D09	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	C83	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CINESE	L28	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO FORAGGIO	L29	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO NERO	H55	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	L30	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO ROMANESCO	L31	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO VERZA	D11	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLE	C54	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLINE	D14	ALTRI PRODOTTI
CORIANDOLO	C85	ALTRI PRODOTTI
CRESCIONE	L34	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	D20	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	D25	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA RADICI	H98	ALTRI PRODOTTI
ELICRISO	L35	ALTRI PRODOTTI
ERBA CIPOLLINA	L36	ALTRI PRODOTTI
ERBA MEDICA	D15	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DA BIOMASSA	L37	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	ALTRI PRODOTTI
ERBAI MISTI	C89	ALTRI PRODOTTI
FIENO GRECO	H78	ALTRI PRODOTTI
FINOCCHIO	D19	ALTRI PRODOTTI
FIORDALISO	L47	ALTRI PRODOTTI

FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	ALTRI PRODOTTI
FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	ALTRI PRODOTTI
GENZIANA	L52	ALTRI PRODOTTI
GERMOGLI DI BAMBU'	L06	ALTRI PRODOTTI
GOJI	D95	ALTRI PRODOTTI
IPERICO	M05	ALTRI PRODOTTI
LATTUGHE\INDIVIE	D21	ALTRI PRODOTTI
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	ALTRI PRODOTTI
LINO	C91	ALTRI PRODOTTI
LIQUIRIZIA RADICE	L55	ALTRI PRODOTTI
LUPPOLO	H77	ALTRI PRODOTTI
MAGGIORANA	L57	ALTRI PRODOTTI
MALVA	L60	ALTRI PRODOTTI
MELISSA	L62	ALTRI PRODOTTI
MELISSA SEMI	L61	ALTRI PRODOTTI
MENTA DOLCE	L63	ALTRI PRODOTTI
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	ALTRI PRODOTTI
MENTA SEMI	L65	ALTRI PRODOTTI
MENTUCCIA	L66	ALTRI PRODOTTI
MIRTO	D37	ALTRI PRODOTTI
OLIVELLO SPINOSO	L96	ALTRI PRODOTTI
ORIGANO	L67	ALTRI PRODOTTI
ORTICA	L68	ALTRI PRODOTTI
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	ALTRI PRODOTTI
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO	L98	ALTRI PRODOTTI
PASSIFLORA	L70	ALTRI PRODOTTI
PATATE COMUNI	C35	ALTRI PRODOTTI
PATATE DA SEME	H16	ALTRI PRODOTTI
PATATE DI PRIMIZIA	M60	ALTRI PRODOTTI
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	ALTRI PRODOTTI
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	ALTRI PRODOTTI
PORRO	D27	ALTRI PRODOTTI
PRATO PASCOLO	M01	ALTRI PRODOTTI
PRATO POLIFITA (MQ)	L99	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	C99	ALTRI PRODOTTI
PSILLIO	H42	ALTRI PRODOTTI
QUINOA	D94	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	D28	ALTRI PRODOTTI
RAPA	D61	ALTRI PRODOTTI
RAVANELLO	D29	ALTRI PRODOTTI
ROSA CANINA	D39	ALTRI PRODOTTI
ROSMARINO	L75	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	L76	ALTRI PRODOTTI

SALVIA	L77	ALTRI PRODOTTI
SCALOGNO	D64	ALTRI PRODOTTI
SEDANO	D30	ALTRI PRODOTTI
SENAPE BIANCA	H41	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO	C56	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO DA INDUSTRIA	M40	ALTRI PRODOTTI
TAPPETO ERBOSO	H91	ALTRI PRODOTTI
TARASSACO RADICI	L84	ALTRI PRODOTTI
TIMO	L85	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO	H20	ALTRI PRODOTTI
VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	M13	ALTRI PRODOTTI
VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	M86	ALTRI PRODOTTI
VERBENA UFFICINALE PARTE AEREA	M14	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO	H25	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO BULBI	H34	ALTRI PRODOTTI
CARCIOFO	C27	CARCIOFI
CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	CARCIOFI
AVENA	C43	CEREALI MINORI
AVENA DA BIOMASSA	L17	CEREALI MINORI
AVENA DA SEME	L18	CEREALI MINORI
FARRO	D16	CEREALI MINORI
FARRO DA SEME	L44	CEREALI MINORI
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	CEREALI MINORI
FRUMENTO DURO	H10	CEREALI MINORI
FRUMENTO DURO DA SEME	H12	CEREALI MINORI
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	CEREALI MINORI
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO	H11	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	CEREALI MINORI
GRANO SARACENO	H14	CEREALI MINORI
LOIETTO	H18	CEREALI MINORI
LOIETTO DA SEME	C92	CEREALI MINORI
MIGLIO	C93	CEREALI MINORI
ORZO	C29	CEREALI MINORI
ORZO DA BIOMASSA	L69	CEREALI MINORI
ORZO DA SEME	D60	CEREALI MINORI
ORZO DA SEME IBRIDO	M52	CEREALI MINORI
SEGALE	D31	CEREALI MINORI
SEGALE DA BIOMASSA	L79	CEREALI MINORI
SEGALE DA SEME	D65	CEREALI MINORI
TRITICALE	C49	CEREALI MINORI
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	CEREALI MINORI
TRITICALE DA SEME	H40	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	L87	CEREALI MINORI

CETRIOLI	D13	COCOMERI MELONI PEPERONI
COCOMERO	C33	COCOMERI MELONI PEPERONI
COCOMERO MINI	M09	COCOMERI MELONI PEPERONI
FIORI DI ZUCCHINA	H27	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELANZANE	C58	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELONI	C34	COCOMERI MELONI PEPERONI
PEPERONCINO	H24	COCOMERI MELONI PEPERONI
PEPERONI	C22	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA	D32	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA ORNAMENTALE	M61	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINA FIORE	D68	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINE	C50	COCOMERI MELONI PEPERONI
ALBICOCCHE	C02	DRUPACEE
ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	M22	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI	L12	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	DRUPACEE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	DRUPACEE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	DRUPACEE
CILIEGIE	C37	DRUPACEE
CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	DRUPACEE
CILIEGIO ACIDO	L32	DRUPACEE
NETTARINE	C05	DRUPACEE
NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI	C06	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	DRUPACEE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	DRUPACEE
PESCHE	C09	DRUPACEE
PESCHE DA INDUSTRIA	M24	DRUPACEE
PESCHE PRECOCI	C10	DRUPACEE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	DRUPACEE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	DRUPACEE
SUSINE	C16	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI	C17	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	DRUPACEE

SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	DRUPACEE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	FRUTTICOLE VARIE
AVOCADO	H53	FRUTTICOLE VARIE
CACHI	C36	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	FRUTTICOLE VARIE
CASTAGNE	D33	FRUTTICOLE VARIE
FICHI	C44	FRUTTICOLE VARIE
FICO D'INDIA	C42	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE	C38	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	FRUTTICOLE VARIE
GELSO	D56	FRUTTICOLE VARIE
GIUGGIOLE	H36	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE	C52	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	FRUTTICOLE VARIE
MANDORLE	C61	FRUTTICOLE VARIE
MANGO	L02	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO	H35	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLO	C51	FRUTTICOLE VARIE
MORE	C66	FRUTTICOLE VARIE
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	FRUTTICOLE VARIE
NOCCIOLE	C59	FRUTTICOLE VARIE
NOCI	D38	FRUTTICOLE VARIE
PISTACCHIO	C57	FRUTTICOLE VARIE
RIBES	C62	FRUTTICOLE VARIE
UVA SPINA	D66	FRUTTICOLE VARIE
CECE DA SEME	M02	LEGUMINOSE
CECI	D12	LEGUMINOSE
CICERCHIA	D54	LEGUMINOSE
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	LEGUMINOSE
FAGIOLI DA SEME	D98	LEGUMINOSE
FAGIOLI FRESCHI	C45	LEGUMINOSE
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	LEGUMINOSE
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	LEGUMINOSE
FAGIOLINI	C47	LEGUMINOSE
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	LEGUMINOSE
FAGIOLINI DA SEME	L43	LEGUMINOSE
FAVA DA SEME	D97	LEGUMINOSE
FAVA FRESCA	D17	LEGUMINOSE

FAVA SECCA	L45	LEGUMINOSE
FAVINO	D18	LEGUMINOSE
FAVINO DA SEME	L46	LEGUMINOSE
LENTICCHIE	D22	LEGUMINOSE
LUPINELLA	H45	LEGUMINOSE
LUPINELLA DA SEME	L56	LEGUMINOSE
LUPINI	H17	LEGUMINOSE
PISELLI DA INDUSTRIA	M39	LEGUMINOSE
PISELLI FRESCHI	C46	LEGUMINOSE
PISELLI SECCHI	L72	LEGUMINOSE
PISELLO DA SEME	D47	LEGUMINOSE
PISELLO PROTEICO	C96	LEGUMINOSE
SULLA	H19	LEGUMINOSE
SULLA DA SEME	H89	LEGUMINOSE
VECCIA	L88	LEGUMINOSE
VECCIA DA SEME	L89	LEGUMINOSE
MAIS DA BIOMASSA	L58	MAIS
MAIS DA GRANELLA GENERICO	C03	MAIS
MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	M32	MAIS
MAIS DA INSILAGGIO	D23	MAIS
MAIS DA SEME	C39	MAIS
MAIS DOLCE	D24	MAIS
PASTONE DI MAIS	L09	MAIS
SORGO	C30	MAIS
SORGO DA BIOMASSA	L82	MAIS
SORGO DA INSILAGGIO	L83	MAIS
SORGO DA SEME	H39	MAIS
OLIVE OLIO	C41	OLIVE
OLIVE TAVOLA	C40	OLIVE
ANICE STELLATO DA SEME	H75	ORTICOLE DA SEME
AGLIO DA SEME	L10	ORTICOLE DA SEME
ANETO DA SEME	H38	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	ORTICOLE DA SEME
BASILICO DA SEME	H26	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	ORTICOLE DA SEME
BUNCHING ONION DA SEME	D96	ORTICOLE DA SEME
BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	M43	ORTICOLE DA SEME
CANAPA DA SEME	C84	ORTICOLE DA SEME
CARDO DA SEME	L25	ORTICOLE DA SEME
CAROTA DA SEME	D46	ORTICOLE DA SEME
CAROTA DA SEME IBRIDO	M44	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE DA SEME	D52	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	M45	ORTICOLE DA SEME
CAVOLI DA SEME	C69	ORTICOLE DA SEME

CAVOLI DA SEME IBRIDO	M42	ORTICOLE DA SEME
CETRIOLI DA SEME	C70	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLA DA SEME	C72	ORTICOLE DA SEME
CORIANDOLO DA SEME	C86	ORTICOLE DA SEME
CRESCIONE DA SEME	H76	ORTICOLE DA SEME
CRISANTEMO DA SEME	L07	ORTICOLE DA SEME
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	ORTICOLE DA SEME
ERBA MEDICA DA SEME	C68	ORTICOLE DA SEME
FACELIA DA SEME	H97	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA DA SEME	H95	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO DA SEME	D51	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	M47	ORTICOLE DA SEME
INDIVIA DA SEME	C73	ORTICOLE DA SEME
LATTUGHE DA SEME	C74	ORTICOLE DA SEME
LINO DA SEME	H28	ORTICOLE DA SEME
PORRO DA SEME	C75	ORTICOLE DA SEME
PORRO DA SEME IBRIDO	M48	ORTICOLE DA SEME
PREZZEMOLO DA SEME	D43	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	M49	ORTICOLE DA SEME
RAPA DA SEME	C76	ORTICOLE DA SEME
RAVANELLO DA SEME	C77	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA DA SEME	H29	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	M41	ORTICOLE DA SEME
SCALOGNO DA SEME	L78	ORTICOLE DA SEME
SEDANO DA SEME	H56	ORTICOLE DA SEME
SPINACIO DA SEME	C78	ORTICOLE DA SEME
TRIFOGLIO DA SEME	D44	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA DA SEME	C79	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINE DA SEME	D49	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	M50	ORTICOLE DA SEME
MELE	C04	POMACEE
MELE CLUB	M17	POMACEE
MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M80	POMACEE
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M64	POMACEE
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M65	POMACEE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	POMACEE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	POMACEE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	POMACEE
PERE	C07	POMACEE
PERE PRECOCI	C08	POMACEE
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	POMACEE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	POMACEE
POMODORO CONCENTRATO	C12	POMODORO
POMODORO DA TAVOLA	C13	POMODORO
POMODORO PELATO	C14	POMODORO

POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	POMODORO
RISO	C15	RISO
RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	RISO
RISO DA SEME	L73	RISO
RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M28	RISO
RISO INDICA	D63	RISO
RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	RISO
RISO INDICA DA SEME	L74	RISO
RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M29	RISO
COLZA	C32	SOIA
COLZA DA BIOMASSA	L33	SOIA
COLZA DA SEME	D45	SOIA
COLZA DA SEME IBRIDO	M46	SOIA
GIRASOLE	C48	SOIA
GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	SOIA
GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	M04	SOIA
GIRASOLE DA SEME	D48	SOIA
SOIA	C31	SOIA
SOIA DA BIOMASSA	L80	SOIA
SOIA DA SEME	L81	SOIA
SOIA EDAMAME	D99	SOIA
TABACCO	C18	TABACCO
UVA DA TAVOLA	C19	UVA TAVOLA
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	UVA TAVOLA
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	UVA VINO
UVA DA VINO COMUNE	H82	UVA VINO
UVA DA VINO DOP	H80	UVA VINO
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	UVA VINO
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	UVA VINO
UVA DA VINO IGP	H81	UVA VINO
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	UVA VINO
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	UVA VINO
UVA DA VINO VARIETALE	H73	UVA VINO
UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	UVA VINO
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	VIVAI / PIANTE
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	M10	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	VIVAI / PIANTE
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	VIVAI / PIANTE
NOCE PIANTE	D42	VIVAI / PIANTE
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	VIVAI / PIANTE
OLIVO IN VASO	H93	VIVAI / PIANTE
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	VIVAI / PIANTE
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	VIVAI / PIANTE

ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	VIVAI / PIANTE
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	C11	VIVAI / PIANTE
PIANTE OFFICINALI	D26	VIVAI / PIANTE
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	VIVAI / PIANTE
PIOPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	VIVAI / PIANTE
PIOppo	D41	VIVAI / PIANTE
SUGHERETE	H23	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	M53	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	M58	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	M59	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	C55	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	H69	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	H64	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIOPI	C65	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	VIVAI / PIANTE
VIVAI INDUSTRIALI	H71	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	C21	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	M57	VIVAI / PIANTE



Generali Italia S.p.A.

ATTIVA RACCOLTO

Polizza sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali di frequenza ed accessorie

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023
"GENERALI ITALIA"**

Convenzione
RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**POLIZZA SPERIMENTALE
CON GARANZIA CATASTROFALI
FRUTTA 2023**

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 2115/2021 – Dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 e successive modifiche.



Pagina lasciata bianca intenzionalmente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- SEZIONE 1 - Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- SEZIONE 2 – Che cosa è assicurato
- SEZIONE 3 – Norme che Operano in caso di Sinistro
- SEZIONE 4 – Condizioni Specifiche per i prodotti Assicurabili

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

AVVERSITA' - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili.

ACQUE SUPERFICIALI – Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali posti all'esterno dell'azienda agricola.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L'adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

GIORNI LAVORATIVI – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA - Impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità quali ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto

IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.

NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.

PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle vigenti leggi.

PAI - Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.

PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

PERITO - Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PRODUZIONE - Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

POLIZZA COLLETTIVA - L'accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

PREZZO - Il valore unitario del prodotto assicurato.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

RADARMETEO - La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.

RESA ASSICURATA - E' il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il prezzo.

SEMINA - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOGLIA - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

WATERSPOT - Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA' - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità ed il /e depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

ECESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. Per la sola ondata di Calore, periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione.

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: brina, gelo, alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato che si impegna a corrispondere alla Società.

Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge

Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.2 – Rettifiche

Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo.

Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da eventi garantiti in polizza.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile nei seguenti casi:

- il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie,
- il danno sia tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltura stessa.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimarrà in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, sempreché sia stato pagato il premio, deve essere effettuato all'Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

SEZIONE 2 - CHE COSA E' ASSICURATO

Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dalle seguenti avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;

qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;*
- formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;*
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;*
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;*
- incendio;*
- danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;*
- danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;*
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;*
- danni conseguenti a fitopatie;*
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;*
- danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;*
- danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);*
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;*
- produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;*
- prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. O comporterebbe il coinvolgimento di Generali Italia in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni secondarie", tra cui l'Executive Order 13810 relativo al Nord Corea, la Sezione 228 del "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019.*

- p) Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Art. 12 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato

Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli concordati tra le parti.

Art. 12.3 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia, pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.

Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna partita la franchigia ed il limite di indennizzo se previsti.

Art. 13 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Art. 13.1 - Franchigia fissa:

- 1) al verificarsi delle avversità **grandine o vento forte**, la franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione.
- 2) altre avversità, franchigia fissa del 40%

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi di Prodotto sopraindicati si rimanda all'art. 28.1 – Elenco delle Specie agricole.

Art. 13.2 - Franchigia scalare:

1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 40%), e **una o più avversità di cui all'art. 13.1 punto 2 che precede la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:**

	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia
Danno Complessivo %	Danno grandine e/o vento forte >= di 10 punti	Danno grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo
41	39	39
42	37	37
43	35	35
44	35	33
45	35	31
46	35	30
47	35	30
48 e oltre	35	30

- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.

Art. 14 – Limite di indennizzo

Sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

se presenti danni da Gelo, Brina, Alluvione e Siccità

- **30%** per danni da Gelo, Brina, Alluvione e Siccità;
- **40%** per danni combinati con danni da altre avversità maggiori di 10 punti percentuali;
- **50%** per danni combinati con danni da altre avversità superiori al 50% del danno complessivo;

se non presenti danni da Gelo Brina, Alluvione e Siccità:

- **50%** per danni da: *Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;*
- **60%** per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
- **70%** per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;

SEZIONE 3 - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato nel Comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;

- b) *dichiarare se intende richiedere la perizia o, solo per la Grandine, segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;*
- c) *eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;*
- d) *non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- e) *mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.*
- f) *per la garanzia siccità, fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.*

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.

Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno

17.1- Mandato del perito

Il perito, deve:

- a) *accertare la data in cui l'evento si è verificato;*
- b) *controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;*
- c) *accertare il momento del sinistro, la produzione in garanzia;*
- d) *accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;*
- e) *accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;*
- f) *accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;*
- g) *accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;*
- h) *accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;*
- i) *procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - *Norme per la quantificazione del danno*.*

17.2- Perizia di Prima Fase

Generali Italia potrà eseguire una o più perizie di prima fase:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Qualora necessario il perito redigerà un Bollettino di Constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

17.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - *Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 22 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - *Franchigia*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 14 - *Limite di indennizzo*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'art. 19 - *Perizia d'appello*, detto bollettino verrà spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 19 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia e da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all' art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/3362956).

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.

Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 21 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 3.2 - Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente. *L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio.* Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 25 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- a) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Art. 25.1 – Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata la dichiarazione: "trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il".

PRODOTTO FRUTTA

Definizioni specifiche: frutta precoce

Albicocche Precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto;

Melograni precoci: Acco, Mollar de Elche e similari - Melograni tardivi: Wonderful e similari

Pesche e nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;

Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.

Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegazione con l'esclusione della *avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme*. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il prodotto actinidia la garanzia *decorre dalla schiusa delle gemme* e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per il prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegazione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. Limitatamente alla garanzia Vento forte la garanzia cessa il 20 agosto.

Per il prodotto fico d'india:

- *Primofiore decorre non prima del 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.*
- *Bastardone decorre non prima del 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.*

La garanzia Vento forte cessa, per il prodotto Noci, 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

La garanzia siccità, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata.

La perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 26.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni conseguenti al malfunzionamento degli impianti stessi non imputabile a negligenza dell'Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

In seguito all'evento eccesso di pioggia - *ad eccezione del prodotto ciliegie* - si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Art. 26.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi e Fichi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 29.1 - Danno di qualità per Mandorle e Noci

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Nocciole	Tutte le Avversità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature al guscio	0
b)	Lieve compromissione del guscio Seme compromesso fino a 1/3 del suo volume	40
c)	Guscio compromesso fino al 50% Seme compromesso da 1/3 fino a 2/3 del suo volume	70
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Si intende per seme compromesso quello che mostra deformazioni, raggrinzimenti, riduzione delle dimensioni, necrosi o qualsiasi manifestazione conseguente agli eventi in garanzia. La compromissione del seme superiore ai 2/3 del suo volume rientra nella definizione di "frutti persi o distrutti".		

Art. 30.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficiente.

In seguito all'evento eccesso di pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 11 – Esclusioni -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Tab. B	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 27.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

- A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;
- MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.
- 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
 - 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.
- RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.
- SINGOLA:** è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

- TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;
- LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
- MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

- LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

- E) **CINGHIATURA**: fenomeno di alterazione causata da gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto
LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi
MEDIA: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi
NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) **INCISIONI AL MESOCARPO:**

- LIEVI**: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
MEDIE: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
PROFONDE: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) **FREQUENZA DELLE INCISIONI**

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

- C) **DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

Art. 28.1 – Elenco delle Specie agricole

Tipologia Colture Assicurabili PGRA 2023	Codice Ministeriale	Gruppo Specie 2023
ALBICOCCHIE	C02	DRUPACEE
ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA	M22	DRUPACEE
ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	DRUPACEE
ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	DRUPACEE
ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	DRUPACEE
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	DRUPACEE
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	DRUPACEE
CILIEGIE	C37	DRUPACEE
CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	DRUPACEE
CILIEGIO ACIDO	L32	DRUPACEE
NETTARINE	C05	DRUPACEE
NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI	C06	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	DRUPACEE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	DRUPACEE
PESCHE	C09	DRUPACEE
PESCHE DA INDUSTRIA	M24	DRUPACEE
PESCHE PRECOCI	C10	DRUPACEE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	DRUPACEE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	DRUPACEE
SUSINE	C16	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI	C17	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	DRUPACEE
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	DRUPACEE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	FRUTTICOLE VARIE
AVOCADO	H53	FRUTTICOLE VARIE
CACHI	C36	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	FRUTTICOLE VARIE
CASTAGNE	D33	FRUTTICOLE VARIE
FICHI	C44	FRUTTICOLE VARIE
FICO D'INDIA	C42	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE	C38	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	FRUTTICOLE VARIE

GELSO	D56	FRUTTICOLE VARIE
GIUGGIOLE	H36	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE	C52	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	FRUTTICOLE VARIE
MANDORLE	C61	FRUTTICOLE VARIE
MANGO	L02	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO	H35	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLO	C51	FRUTTICOLE VARIE
MORE	C66	FRUTTICOLE VARIE
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	FRUTTICOLE VARIE
NOCCIOLE	C59	FRUTTICOLE VARIE
NOCI	D38	FRUTTICOLE VARIE
PISTACCHIO	C57	FRUTTICOLE VARIE
RIBES	C62	FRUTTICOLE VARIE
UVA SPINA	D66	FRUTTICOLE VARIE